



49952-18

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da:

GIACOMO PAOLONI	- Presidente -	Sent. n. sez. <u>2292</u> /2018
MASSIMO RICCIARELLI		CC - 18/10/2018
ANGELO CAPOZZI	- Relatore -	R.G.N. 27580/2018
EMILIA ANNA GIORDANO		
ANTONIO COSTANTINI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

nato a

(omissis)

avverso l'ordinanza del 14/06/2018 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO

udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;

sentite le conclusioni del PG PIETRO MOLINO che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Palermo ha dichiarato inammissibile l'appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. nell'interesse di (omissis) avverso la ordinanza emessa in data 22.5.2018 dal G.I.P. dello stesso Tribunale con la quale era stata rigettata l'istanza difensiva volta ad ottenere la revoca o in subordine la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata al predetto per i reati di detenzione illecita di armi e detenzione e coltivazione illecita di stupefacente.

2. Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione la difesa del (omissis) che deduce vizio cumulativo di violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 310 cod. proc. pen. in quanto le deduzioni in appello - che facevano leva sull'omessa considerazione della incidenza del tempo trascorso in detenzione carceraria sulle esigenze cautelari - meritavano di essere vagliate nel giudizio di appello. Inoltre, destituita di fondamento risulta la opposta formazione del giudicato cautelare sulla misura applicata, pendendo il ricorso per cassazione avverso la decisione del Tribunale del riesame.

3. E' pervenuta memoria con allegazione relativa alla assenza della formazione di giudicato cautelare.

4. Ritiene la Corte che il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

5. Il Tribunale ha rilevato la inammissibilità dell'appello cautelare in relazione alla mancanza dell'*aliquid novi* rispetto al giudicato cautelare già formatosi a seguito del giudizio di riesame. Ha, inoltre, considerato la irrilevanza del mero decorso del tempo (di circa tre mesi) e del mero rispetto delle prescrizioni imposte al soggetto *in vinculis*.

6. Osserva la Corte che ancorché erronea la formula terminativa dell'epilogo decisorio in relazione a motivi infondati (ma non inammissibili) nonché del rilievo dell'intervenuto giudicato cautelare, non ancora verificatosi, la decisione risulta incensurabile in relazione alla effettuata valutazione del merito dell'istanza in quanto - senza vizi logici e giuridici - ha escluso la rilevanza del decorso del tempo dalla applicazione della misura in atto e l'inincidenza del mero rispetto delle prescrizioni correlate alla stessa misura.

7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Devono essere disposti gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen..

Così deciso il 18.10.2018.

Il Componente estensore

Angelo Capozzi



Il Presidente

Giacomo Paoloni

